



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: [kric819002@istruzione.it](mailto:kric819002@istruzione.it) Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

Crucoli 27/09/2023

*Alla cortese attenzione*

**Personale docente e ATA LORO SEDI**

**Vicepresidenza/Responsabili di plesso LORO SEDI**

p.c.

**Direttore servizi generali e amministrativi SEDE**

**Ufficio di segreteria – area del personale**

**Organigramma sicurezza SEDE**

**Genitori/famiglie/tutori**

**Albo online/sito web \_ *circolari e sicurezza/atti***

**Oggetto:** Direttiva al personale docente e ATA in materia di vigilanza e sicurezza – disposizioni di servizio anno scolastico 2023-24.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 25 del d.lgs. 165/2001;

**VISTI** gli artt. 2047 e 2048 del codice civile; **VISTO** l'art.

29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;

**VISTA** la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29-11-2007, che attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]";

**TUTTO QUANTO PREMESSO** e parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **DETTA LA SEGUENTE DIRETTIVA**

***sugli obblighi di vigilanza per l'anno scolastico 2023/24***

#### **Quadro normativo e profili di responsabilità**

La presente nota, redatta anche in adempimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, istruisce le SS.LL. sulle condotte da assumere relativamente alle attività di vigilanza delle alunne e degli alunni durante la loro permanenza nei locali della scuola.



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: [kric819002@istruzione.it](mailto:kric819002@istruzione.it) Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

**Gli obblighi di vigilanza** sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici **decorrono dal momento dell'ingresso delle alunne e degli alunni a scuola sino alla loro uscita**. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Data la complessità della materia e la variabilità delle situazioni, la presente nota va letta e interpretata in combinato disposto con il Regolamento interno d'Istituto e con le informazioni ricavabili dal Documento di Valutazione dei Rischi d'Istituto, nonché dal relativo Piano di emergenza e dai materiali formativi e informativi in materia di sicurezza previsti dalla recente normativa.

Chiarisco che gli ambiti trattati nei riferiti documenti ineriscono alle situazioni previste o prevedibili che potrebbero venire in essere nel corso delle attività didattiche ed educative in senso lato, alle disposizioni specifiche di contesto e alle responsabilità che i diversi operatori sono chiamati ad assumere.

La presente nota tiene conto dell'evoluzione della normativa sul tema, delle recenti pronunce e degli orientamenti dell'autorità giudiziaria.

Si ricorda, in prima istanza, che **la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni rappresentano un dovere primario di tutto il personale della scuola**.

La scuola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, fanno capo "le responsabilità legate all'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'ordinamento giuridico, svolto attraverso soggetti che sono addetti all'amministrazione stessa. Con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'alunno alla frequenza della scuola, nei confronti dell'istituzione scolastica sorge, oltre all'obbligo di fornire il servizio specificamente previsto dall'ordinamento dello Stato, **un vincolo di natura negoziale dal quale discende un ulteriore obbligo: quello di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno ad essa affidato, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica**" (così Corte di Cassazione n. 3680/2011).

La vigilanza sulle alunne e sugli alunni è pertanto un **obbligo di servizio del personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo **che vanno attentamente considerate**. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono

direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".

La natura giuridica della responsabilità della non vigilanza sugli alunni da parte di chi è chiamato a vigilare, mentre sono all'interno della scuola, da parte dell'amministrazione scolastica, nei casi in cui questi alunni dovessero subire dei danni, è di due diverse nature: contrattuale, se si fonda nell'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: [kric819002@istruzione.it](mailto:kric819002@istruzione.it) Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

- extracontrattuale, se, invece, tale fondamento si fonda sulla violazione del dovere generale di non recare danno ad altri (così come confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3680/2011; n. 16947/2003).

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio. Solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. **Se condannata al risarcimento, l'Amministrazione può però di fatto rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.**

La cosiddetta "culpa in vigilando" dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), **che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.** Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell'11/10/1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Si precisa inoltre che sui docenti grava un ulteriore **obbligo di diligenza**. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, **quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità e attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.** La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il **Testo Unico sulla sicurezza** (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto **precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti**, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei docenti relativamente all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2048). Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. **Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.**



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: kric819002@istruzione.it Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. civ., sez. III, 18/4/2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. civ., sez. III, 3/2/1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19/2/1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Cito quanto disposto dall'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 nel richiamare tale obbligo riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto, ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

I docenti poi sono tenuti all'osservanza di alcune misure di sicurezza per la prevenzione di eventi dannosi: essi devono in particolare garantire una gestione ordinata della classe, con disposizione regolata di banchi, zaini e altro materiale atta a consentirne l'ottimale controllo da parte dell'insegnante e ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno e il loro deflusso lungo le vie di fuga. Massima attenzione va posta agli alunni con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di molteplici rischi collegati al loro movimento negli spazi della classe e dell'intero istituto. **È fatto divieto agli alunni, laddove dovessero esistere, di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.**

Tanto premesso il dirigente scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, così dispone:

### Vigilanza e orario di servizio personale docente e ATA

Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi in classe prima dell'inizio legale delle attività (cinque minuti prima). Ciascun docente è tenuto all'osservanza diligente del proprio orario di servizio al fine di scongiurare ritardi e disfunzionalità del servizio. Presentarsi in ritardo in classe, senza giustificato motivo, espone il docente alla fattispecie eventuale di *culpa in vigilando* oltre che di responsabilità disciplinare.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del piano, che provvederà alla temporanea sorveglianza.

**Gli insegnanti inoltre, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle**



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: kric819002@istruzione.it Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

**stesse: dette ore rientrano infatti nel loro orario di servizio.**

**Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico.**

In caso di attività di arricchimento formativo (tra le altre anche le visite guidate), gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata di dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o di gruppi.

**Si ricorda che l'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica.**

Per favorire l'interiorizzazione di comportamenti corretti nella scolaresca, **sarebbe opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria, ad esempio all'interno delle attività da promuoversi a inizio anno scolastico.**

È in ogni caso indispensabile condividere con le classi i rispettivi piani di evacuazione d'emergenza, la cartellonista e ogni altro documento contenente istruzioni o informazioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Con riferimento esplicito alla vigilanza vi segnalo di porre attenzione particolare nei punti e negli spazi con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi debbono essere seguiti e autorizzati in modo da evitare affollamenti, corse, spinte ...;
- presenza di porte, finestre, armadi e similari dotati eventualmente di vetri fragili o difettosi;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ...;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ...;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti, porte, carrelli, ascensori, porte e controllarli segnalando eventuali guasti e/o rotture;
- impiego di utensili e/o dispositivi usati per le attività didattiche e pratiche.

**In tutti i casi, insegnanti e collaboratori scolastici forniscono agli alunni le necessarie informazioni e istruzioni di comportamento** (*e aggiungo*: in questi casi, è consigliabile annotare l'avvenuto trasferimento delle informazioni in parola sul registro di classe).

In caso di allontanamento del docente dalla classe per esigenze indifferibili, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico addetto al piano o comunque più vicino (**in nessun caso va lasciata la classe incustodita**).



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: kric819002@istruzione.it Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

In caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al collaboratore scolastico più vicino e il docente, in caso di assenza prolungata dell'alunno dalla classe, chiederà motivazioni di ciò al collaboratore scolastico.

**L'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico sul piano o nella zona interessata.**

Anche per rendere efficace la sinergia operativa e di responsabilità tra operatori, **il docente autorizzerà l'uscita ordinata dalla classe di un alunno per volta, e mai a gruppi di due o più persone.**

**Nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni, gli operatori scolastici (docenti e collaboratori scolastici) intervengono indipendentemente dalla classe di appartenenza.**

Nei **bagni** la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici (compatibilmente con il rispetto alla privacy degli alunni) o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità.

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Agli studenti non è inoltre consentito uscire dalla classe durante il cambio orario: essi hanno l'obbligo di attendere l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Vi rammento che espellere anche momentaneamente dall'aula uno o più alunni (es. per punizione) non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente in ordine al suo dovere di vigilanza. In queste occasioni (che suggerisco di evitare) il collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all'ufficio di dirigenza o al responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

La vigilanza è esercitata inoltre con particolare cura:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici e accertati comportamenti di rischio;
- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente;
- nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico).

**I cambi di classe tra docenti debbono essere disimpegnati celermente.** Di norma il docente in uscita attende nell'aula il docente subentrante. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Tutti i docenti coinvolti nella catena dei cambi richiederanno, se necessario, la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulle classi che da loro vengono lasciate.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire e chiudere il cancello all'orario stabilito. terminate queste operazioni, vigileranno sul passaggio delle alunne e degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule.

All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi così da vigilare sugli alunni e dare al**



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: [kric819002@istruzione.it](mailto:kric819002@istruzione.it) Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

### **contempo avviso all'ufficio di segreteria.**

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai plessi.

**Per ogni incidente che si verifichi, anche lieve, gli operatori scolastici redigeranno opportuna relazione.**

### **Uscita alunni**

Il docente in servizio nell'ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si deve evitare ogni forma di assembramento garantendo un regolare deflusso.

In particolare gli alunni devono essere accompagnati sino alla porta d'uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo del genitore e/o del suo delegato per l'affido, l'insegnante è tenuto ad affidare l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, in caso di uscita anticipata, saranno accompagnati dai collaboratori scolastici fino al cancello e poi affidati all'incaricato comunale per la salita sul mezzo di trasporto.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico.

Nello spirito di collaborazione scuola-famiglia, si invita il personale scolastico a monitorare i casi di ripetuti ritardi nel prelevamento del figlio/a, anche al fine nelle necessarie segnalazioni da parte della scuola alle autorità competenti. I docenti, in ciascun consiglio di classe, prenderanno nota delle alunne/alunni preventivamente autorizzati/e dalle famiglie all'uscita autonoma e di quelli/quelle per il cui prelievo la famiglia abbia rilasciato delega a terzi.

I collaboratori scolastici incaricati del portierato disporranno di un registro recante indicazione di tutti/e gli alunni/alunne autorizzati all'uscita autonoma e di quelli/quelle per il cui prelievo la famiglia abbia rilasciato delega a terzi. In tale ultimo caso, il registro recherà il nominativo della/delle persona/e delegata/e, il riferimento documentale (carta identità o patente) necessario alla verifica di veridicità e gli utili riferimenti di contatto (numero di cellulare, posta elettronica). In caso di difficoltà di riscontro documentale, il collaboratore scolastico si coordinerà con l'ufficio di vicepresidenza ovvero con gli uffici di segreteria.

La gestione del registro delle deleghe/autorizzazioni seguirà le norme in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il genitori/delegato tardi nel prelevare il figlio/la figlia da scuola, il docente dell'ora lascerà il/la minore in custodia al collaboratore scolastico in servizio nell'area dell'edificio di competenza. **Segnalo infatti che l'insegnante non ha obbligo di attendere l'arrivo del genitore. Ha, invece, il diverso obbligo di segnalare al dirigente scolastico (o al vicario) la mancata presenza del genitore e di "consegnare" l'alunno alla vigilanza dei collaboratori scolastici.**

**Il corretto rispetto della normativa determinerà che il collaboratore scolastico dovrà sorvegliare l'alunno e, pertanto, non potrà svolgere le ordinarie mansioni.**

Sarà, inoltre, onere dei collaboratori scolastici prendere contatto con i familiari e con i delegati della famiglia per assicurarsi che l'alunno rimanga meno tempo possibile all'interno dell'istituto.

Si chiarisce che nel caso in cui il ritardo non sia episodico ma cronico, la scuola ha la facoltà di avvisare l'Autorità



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado**

Via Nicholas Green snc – 88812 – CRUCOLI

Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471

Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 –

E-mail: [kric819002@istruzione.it](mailto:kric819002@istruzione.it) Pec: [kric819002@pec.istruzione.it](mailto:kric819002@pec.istruzione.it)

giudiziaria, Polizia e/o Carabinieri, affinché vengano effettuate idonee indagini sugli episodi di abbandono temporaneo del minore.

In ogni caso, i genitori devono essere consapevoli che la vigilanza da parte della scuola termina all'uscita dell'alunno dall'edificio scolastico.

### Mensa

Durante il servizio mensa i docenti in servizio devono occuparsi della vigilanza e non possono assentarsi per l'espletamento di altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti e vigilati dagli insegnanti assegnati al servizio, mentre i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

### Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (c.m. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato un docente in aggiunta per garantirne il relativo supporto. Al docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in tempi dilatati, non è consentito in alcun modo abbandonare la vigilanza sugli alunni. **È obbligatorio che ogni alunno, nel caso partecipi a uscite didattiche/viaggi d'istruzione, sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni.**

### Norme di rinvio

Ulteriori disposizioni relative a contesti specifici saranno date con successive note. Parimenti, eventuali integrazioni e/o modifiche conseguenti ai mutati scenari della pandemia da covid-19 saranno tempestivamente rese note.

In ultimo, ma non secondariamente, tutto il personale scolastico ha l'obbligo di segnalare in forma scritta al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o qui non rilevate.

**Il personale scolastico tutto è tenuto alla firma di presa visione della circolare in oggetto.** Allo scopo i responsabili di plesso, coadiuvati dall'ufficio di dirigenza, cureranno la stampa del documento e la predisposizione dei fogli per la firma.

I fogli, **debitamente firmati entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 3 ottobre 2023**, saranno consegnati all'ufficio di segreteria \_ area del personale e acquisiti agli atti della scuola.

**f.to Il Dirigente Scolastico  
prof. Alessandro TURANO (\*)**

(\*) Firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale